



## LE VISITE DI CONTROLLO DURANTE LA MALATTIA

L'assenza per malattia del lavoratore è sempre un costo per l'azienda, per questo la normativa permette la possibilità di verificare la veridicità dell'assenza.

Il Datore di lavoro non può mai compiere direttamente accertamenti sull'idoneità e sull'infermità per malattia o per infortunio del lavoratore; la visita medica di controllo infatti può essere richiesta unicamente per il tramite dei medici iscritti presso le sedi INPS.

I controlli medici possono essere disposti direttamente dall'INPS a campione, oppure su richiesta del datore di lavoro.

La richiesta avviene tramite il servizio telematico messo a disposizione nel portale INPS, sezione riservata ai datori di lavoro e professionisti abilitati, ed ha il costo di €50 a visita. Si ricorda che per la stessa malattia possono essere richieste anche più visite mediche nei confronti dello stesso lavoratore.

Il dipendente ha l'obbligo di reperibilità, cioè deve dichiarare il domicilio dove risiederà durante la malattia (indicandolo sul certificato medico), e dovrà essere sempre reperibile nelle fasce orarie previste: dalle 10.00 alle 12.00 del mattino e dalle 17.00 alle 19.00 del pomeriggio.

Nel caso di assenza del lavoratore alla visita di controllo, l'INPS lo invita a presentarsi ed a giustificarsi presso l'ambulatorio dell'Ente. L'assenza anche alla visita ambulatoriale viene considerata come assenza a nuova visita.

Alla prima assenza alla visita di controllo, il lavoratore decade dall'indennità economica di malattia per l'intero valore per la durata di 10 giorni, la sanzione del 50% dell'indennità decorre una volta trascorsi i primi 10 giorni sanzionati.

L'assenza del lavoratore durante le fasce orarie previste, comporta anche una seconda "punizione" per il lavoratore, l'azienda infatti può aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Il lavoratore ammalato, durante l'assenza per malattia, che venga trovato a svolgere un'altra attività lavorativa, può essere licenziato per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, solo se tale attività esterna possa pregiudicare o rallentare la pronta guarigione, o se palesi l'inesistenza della malattia stessa.

Se per caso il lavoratore vuole riprendere a lavorare prima della scadenza del certificato medico, DEVE farsi dare una liberatoria da parte del medico, per interrompere la malattia.

Si ricorda che tutte le circolari predisposte sono anche direttamente scaricabili dal sito [www.studioboller.it](http://www.studioboller.it) nella sezione riservata alle aziende.

L'argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio. Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento e si porgono cordiali saluti